

# LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL CTU

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PROCESSO CIVILE

Compenso CTU

Nel gratuito patrocinio la liquidazione del compenso al CTU non è immediata, o meglio non lo è il pagamento di quanto liquidato a suo favore.

Nei processi in cui una delle parti è assistita con il patrocinio a spese dello Stato, dopo la liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del **giudice civile** per l'incarico svolto, **il credito professionale non può infatti essere immediatamente portata all'incasso poiché esso non è esigibile nello stesso momento della liquidazione**: diversamente dal compenso del difensore, quello dell'ausiliario non è previsto dal DPR 115/2002 come anticipato dallo Stato, ovvero non è da subito a carico dell'erario.

Per il compenso dell'ausiliario (comunemente indicato come CTU, acronimo di Consulente Tecnico d'Ufficio) è prevista invece, ai sensi **del art. 131 del TUSG**, la **prenotazione a debito ove non è possibile la ripetizione di detti importi nei confronti della parte a carico della quale sono state poste le spese processuali**, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione .

### ART. 131 (L)

#### (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. **Sono spese prenotate a debito:**

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; <sup>(1)</sup>
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile <sup>(2)</sup>;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

3. **Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.** Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. **Sono spese anticipate dall'erario:**

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) **le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;**
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

*Pertanto, il compenso al CTU – acronimo di consulente tecnico d'ufficio – nominato in un procedimento in cui la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, graverà sui soggetti di cui all'art. 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario.*

*Il rimedio della prenotazione a debito è perciò sempre efficace nelle ipotesi in cui, individuata una parte tenuta al pagamento delle spese, risulta impossibile per il consulente ottenere tale pagamento – ad esempio dopo un'esecuzione negativa. Per questo la Corte non ritiene giustificati i dubbi espressi nel merito in ordine alla individualità di una parte soccombente nei cui confronti ripetere infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi.*